

9/3-11

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circostrizionale n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del

14 FEBBRAIO 2011

Il Consiglio di Circostrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato **d'urgenza** nelle prescritte forme in **1^ convocazione** per la seduta ordinaria del **14 Febbraio 2011**, alle ore **21,00** nell'aula consiliare in **C.so Peschiera 193** presenti, oltre al Presidente **Michele PAOLINO**, che presiede la seduta,

i Consiglieri **AUDANO, BUCCIOL, BURA, CANELLI, CAPORALE, CARBONE, CARDACI, CASCIOLA, COPPERI, COPPOLA, DELIZZOS, GRASSANO, GRIECO, IANNETTI, MARIELLA, MILETTO e VALLE .**

In totale, con il Presidente, n. 18 Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: **GATTO, INVIDIA, MAGLIANO, PEPE, PESSANA, SOCCO e TRABUCCO.**

Con l'assistenza del Segretario **Dott. Sergio BAUDINO**

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - PARERE IN MERITO A "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE AREE RISERVATE AI PRODUTTORI AGRICOLI NEI MERCATI CITTADINI"

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO A "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE AREE RISERVATE AI PRODUTTORI AGRICOLI NEI MERCATI CITTADINI".

Il Presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore della III Commissione VALLE, riferisce:

La Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali - Divisione Commercio – Settore Mercati con nota del 19 gennaio 2011 ha richiesto alla Circoscrizione di esprimere parere di competenza in merito a "Approvazione del Regolamento delle aree riservate ai produttori agricoli nei mercati cittadini".

Il legislatore nazionale con il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ha inteso ricodificare lo statuto dell'imprenditore agricolo con norme finalizzate all'orientamento e alla modernizzazione di tale settore produttivo. Nell'ambito del citato decreto, l'articolo 4 ha disciplinato la vendita diretta da parte dei produttori agricoli che si può esplicare in forma itinerante o con concessione di posteggio anche nei mercati rionali delle città. La vendita diretta da parte dei produttori agricoli sui mercati è stata anche oggetto di disciplina regionale con D.G.R. n. 32- 2642 del 2 aprile 2001.

Il regolamento comunale del commercio su area pubblica disciplina poi le aree riservate ai produttori agricoli all'articolo 19 con norme riferite ai titoli autorizzativi necessari per espletare l'attività di vendita sui mercati. A livello di normativa comunale va poi ricordato il Regolamento dell' Area Produttori del mercato di Piazza della Repubblica, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 marzo 2001 (mecc. 2001 00696/16) esecutiva dal 10 aprile 2001.

La tematica della vendita diretta da parte degli agricoltori sui mercati cittadini si è arricchita negli ultimi anni a causa della crescita di interesse in merito ai mercati a filiera corta e ai mercati tematici specializzati nella vendita diretta di prodotti tipici delle produzioni agricole regionali, tanto che i mercati a filiera corta sono stati destinatari di recente di interventi normativi nazionali e regionali a sostegno della loro attivazione e del loro sviluppo. La vendita diretta di prodotti coltivati nei fondi agricoli o derivati dagli allevamenti nei fondi stessi evoca infatti nel consumatore l'idea di un consumo consapevole di prodotti ritenuti genuini e quindi sani.

Pertanto, oltre alla presenza sul territorio di mercati a filiera corta o di mercati tematici, la presenza stessa sui mercati rionali di più di 1990 posteggi dedicati alla vendita diretta ripartiti nei 6 giorni lavorativi della settimana costituisce un elemento di valorizzazione della peculiarità

dell'offerta del mercato stesso; è però importante che i produttori agricoli si differenzino dai commercianti su area pubblica in modo da non ingenerare elementi di confusione nel consumatore. Questo soprattutto in considerazione del fatto che il già menzionato decreto legislativo n. 228 del 2001 consente che, seppur in modo non prevalente, il produttore agricolo possa anche vendere prodotti non derivanti dal proprio fondo.

Visto quanto sopra si è ritenuto di ampliare il regolamento già esistente sull' area dei produttori agricoli del mercato di Piazza della Repubblica estendendolo nei contenuti e nell'applicazione a tutti i posteggi destinati ai produttori agricoli presenti sui mercati rionali della Città. Tale regolamento verrebbe pertanto abrogato e sostituito con il "regolamento delle aree destinate ai produttori agricoli nei mercati cittadini" (allegato n. 1) il cui testo è stato presentato in bozza alle associazioni dei produttori agricoli accogliendo le loro proposte di modifica ed integrazione.

Gli obiettivi che si prefigge il nuovo testo sono individuati sinteticamente nel tutelare i consumatori con particolare riferimento alla garanzia della provenienza dei prodotti, dell'igiene e della qualità degli stessi; garantire ai produttori agricoli la certezza di poter operare in un contesto razionale, igienicamente idoneo ed esteticamente soddisfacente, con regole comportamentali certe ed univoche finalizzate alla leale concorrenza; favorire la consapevolezza del consumatore sulla provenienza dei prodotti agricoli in vendita diretta con particolare riferimento ai prodotti provenienti dall' azienda presente sul posteggio rispetto a quelli commercializzati nel rispetto dei limiti di cui all' articolo 4, comma 8 del D.Lgs. 228/01 ed, infine, realizzare una gestione dei rifiuti che ne massimizzi il recupero, riciclo e riutilizzo.

Il nuovo testo, infatti, dedica particolare rilevanza ai temi della trasparenza dell' offerta di prodotti al consumatore. Se il produttore agricolo può vendere prodotti non provenienti dalla propria azienda agricola o da altre aziende agricole, è però importante che il consumatore sia consapevole del prodotto che sta acquistando e della sua provenienza. E' stata così prevista l'apposizione di cartelli che indichino gli estremi dell'azienda agricola e i prodotti non provenienti dal fondo, intervenendo anche sulle conseguenze sanzionatorie del mancato rispetto di tali norme ed arrivando, in caso di recidiva anche a prevedere la sospensione dell' attività.

Così come è di particolare importanza sottolineare come nel vendere prodotti che non provengono dal proprio fondo agricolo o non relativi al proprio allevamento, la vendita debba rispettare gli stessi comparti produttivi di prodotti della propria azienda nonché avvenire nel rispetto degli adempimenti fiscali conseguenti.

Assolutamente innovativa rispetto al previgente regolamento del 2001 sull'area destinata ai produttori agricoli del mercato di Piazza della Repubblica, è la norma che prevede la costituzione di una Commissione Tecnica di Verifica sull'attività di vendita diretta da parte dei produttori agricoli, con poteri di coordinamento sulle tematiche disciplinate dal regolamento, di proposta e di ispezione anche sui fondi agricoli al fine soprattutto di verificare la veridicità di quanto dichiarato dal produttore al comune sui comparti produttivi del proprio fondo.

Più specificamente, la Commissione, che ha una composizione mista tra membri

appartenenti agli uffici comunali competenti, rappresentanti delle associazioni di categoria e dei consumatori, verifica, con cadenza almeno semestrale, lo stato dell'attività di vendita da parte dei produttori agricoli nei mercati torinesi, formula proposte all'Amministrazione per il miglioramento della stessa e per il raggiungimento degli obiettivi previsti ed, infine, attua una verifica dell'adempimento delle norme di cui al regolamento oggetto di proposta.

E' stato, quindi, predisposto il nuovo "Regolamento delle aree destinate ai produttori agricoli nei mercati cittadini", composto da n. 10 articoli, per il quale è stato chiesto ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento l'espressione dei pareri dei Consigli Circoscrizionali.

Sentita la III Commissione, riunitasi in data 07/02/11, si ritiene di esprimere **parere favorevole** alla proposta deliberativa della Giunta Comunale n. mecc. 2011-00100/016 avente ad oggetto: " Approvazione del Regolamento delle aree riservate ai produttori agricoli nei mercati cittadini".

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 54 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento sul Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 133 (n.mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996, esecutiva 23/07/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) esecutiva 23/07/96, il quale dispone, tra l'altro, agli artt. 43 e 44 in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 è:
 - favorevole sulla regolarità tecnica;

Viste le disposizioni di legge sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, **parere favorevole** in merito alla proposta deliberativa della Giunta Comunale n. mecc. 2011-00100/016 avente ad oggetto: " Approvazione del Regolamento delle aree riservate ai produttori agricoli nei mercati cittadini".

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione pone in votazione per alzata di mano il presente provvedimento.

Al momento della votazione risulta assente il Consigliere Caporale.

Accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti e Votanti	17
Voti favorevoli	17

DELIBERA

di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, **parere favorevole** in merito alla proposta deliberativa della Giunta Comunale n. mecc. 2011-00100/016 avente ad oggetto: " Approvazione del Regolamento delle aree riservate ai produttori agricoli nei mercati cittadini".